

Contratto di Comodato d'uso gratuito Autovettura

TRA

ENGIE Servizi S.p.A, con sede legale in Roma Viale Ribotta n.31 CF n.07149930583 e P.IVA 01698911003, in persona del Procuratore Claudio Luigi Sposato nato a Sesto San Giovanni (MI) il 30/08/1963 giusta procura a rogito di cui all'atto del Notaio AnnaRita Zingaropoli di Milano in data 14 Marzo 2019 repertorio n. 11.15- raccolta n. 622 registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate il 14 Marzo 2019 munito dei necessari poteri, in prosieguo anche denominata più semplicemente "**Comodante**"

E

Città Metropolitana di Firenze, con sede legale in Via Cavour n.1 Firenze, CF 80016450480 Partita IVA n: IT01709770489, in persona della Dott.ssa Maria Cecilia Tosi, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957 e per la carica domiciliato ove sopra, che agisce nella qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL, in prosieguo anche denominata più semplicemente "**Comodatario**"

(di seguito congiuntamente le "**Parti**" e ciascuna singolarmente, la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- il Comodante ha la disponibilità, in forza di un contratto di locazione di autoveicoli senza conducente sottoscritto con Axus Italiana s.r.l. in data 11/09/2020 di un'autovettura per trasporto di persone modello TOYOTA CHR Tg. FZ190RP (di seguito l' "**Autovettura**");
- il Comodante, in forza del contratto sottoscritto in data 25 Ottobre 2019, Rep. 21885, Fasc. n. 005.02.02/2019 si è impegnato nei confronti del Comodatario a fornirgli "*in comodato d'uso, un'auto ibrida e/o elettrica, entro lo stesso termine di mesi sei dalla sottoscrizione del contratto. Gli oneri per l'utilizzo del mezzo saranno a carico del Committente*" (art. 23);
- Axus Italiana s.r.l. ha autorizzato il Comodante a sottoscrivere il presente contratto di comodato gratuito
- detta Autovettura si trova attualmente nel seguente stato di manutenzione
AUTO NUOVA

Tutto ciò premesso, il Comodante e il Comodatario con la sottoscrizione del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

La società ENGIE Servizi SPA concede, con il presente atto (di seguito il "Contratto") in comodato gratuito alla Città Metropolitana di Firenze, che a tale titolo accetta, l'Autovettura sopra individuata perché ne faccia uso durante lo svolgimento della sua normale attività.

ARTICOLO 2

Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del termine sopra convenuto, il Comodatario ha l'obbligo di restituire l'Autovettura oggetto del presente Contratto.

Tuttavia nell'ipotesi in cui sopravvenga una necessità urgente ed imprevista da parte del Comodante, questi può esigerne la restituzione immediata anche in pendenza del termine convenuto senza che il Comodatario possa aver titolo ad indennizzi, risarcimenti a qualsiasi titolo e/o ragione.

ARTICOLO 3

Il Comodatario si obbliga a custodire ed a conservare l'Autovettura con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsi della stessa che per l'uso determinato dal presente Contratto.

Il Comodatario non potrà concedere a terzi il godimento dell'Autovettura e i diritti da esso derivanti. Inoltre, il Comodatario non potrà:

- a) trasportare terzi in difformità alle disposizioni della carta di circolazione e delle norme vigenti;
- b) guidare in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

In caso di incendio, furto o incedente stradale il Comodatario sarà tenuto a corrispondere al Comodante le franchigie eventualmente applicate dall'assicurazione. Il Comodatario resta responsabile dei danni eventualmente patiti dall'Autovettura medesima nel caso in cui il conducente guidi sotto gli effetti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e/o con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalle vigenti norme.

Il Comodatario dichiara di aver controllato lo stato di efficienza dell'autovettura e di averla trovata idonea all'uso pattuito, come risultante da verbale di consegna.

Al termine del rapporto di comodato il Comodatario si impegna a riconsegnarla al Comodante nello stato in cui essa si trova adesso con esclusione del normale deperimento d'uso.

Il Comodatario potrà fornire al Comodante prova contraria dello stato di efficienza del veicolo in forma scritta entro dieci giorni dall'inizio del Contratto stesso.

ARTICOLO 4

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, necessarie al mantenimento del veicolo in perfette condizioni di efficienza, nonché in caso di sinistro, saranno a carico del Comodante attraverso i servizi forniti direttamente dal noleggiatore a lungo termine nonché proprietario della vettura (ALD AUTOMOTIVE) a cui il Comodatario si dovrà direttamente rivolgere tramite un numero verde informando il Comodante.

Le spese per l'uso quotidiano dell'autovettura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle del carburante, saranno a carico del Comodatario.

ARTICOLO 5

Il Comodante rimane totalmente esonerato da qualsivoglia responsabilità per

fatti e/o danni a cose/persone conseguenti al mancato rispetto delle norme di legge, al codice della strada e a comportamenti contrari all'ordinaria diligenza posti in essere dal conducente dell'Autovettura.

ARTICOLO 6

Saranno inoltre a carico del Comodatario:

- qualunque infrazione al codice della strada; il Comodante inoltrerà al Comodatario i verbali ricevuti che dovranno essere pagati tempestivamente dandone conferma di pagamento al comodante al fine di chiudere amministrativamente la sanzione.
- tutti i danni che, in fase di riconsegna del veicolo alla società noleggiatrice ALD, dovessero essere riscontrati ed addebitati ad ENGIE SERVIZI, sia per quanto riguarda la carrozzeria che la parte motoristica

Articolo 7

Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate in base al presente Contratto devono essere inviate in forma scritta a mezzo fax o lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

- Se al Comodante:

al seguente indirizzo pec: [●] area_centro@cofely.postecert.it

Att.: [●]ENGIE SERVIZI SPA

- Se al Comodatario:

al seguente indirizzo pec: [●]cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Att.: [●]DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI

o al diverso indirizzo che le Parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

Articolo 8

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualora insorgessero controversie tra le Parti circa l'interpretazione, gestione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti tenteranno una composizione amichevole.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 9

Il presente Contratto verrà registrato solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che con la propria inadempienza le

avrà rese necessarie.

Articolo 10

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle Parti, di cui queste verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri scopi, il trasferimento ad altri in qualsiasi formato nonché la pubblicizzazione.

Si autorizza il trattamento dei dati resi disponibili nell'ambito del presente Contratto in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal regolamento Ue 2016/679 (GDPR), per le finalità del Contratto stesso.

Articolo 11

Ai fini di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, il Comodatario dichiara di aver preso visione del Modello Organizzativo e del Codice Etico 231 di Engie e si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs. 231/2001 e di quanto previsto nel Codice Etico adottato dalla predetta società.

La violazione, ad opera del Comodatario, del Modello 231 e/o del Codice Etico di Engie, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, darà titolo ad Engie di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., rimanendo impregiudicato il diritto di quest'ultima di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 12

Per quanto non espressamente previsto, il presente Contratto è disciplinato dalle norme degli articoli 1803 del codice civile, alle quali le parti si rimettono.

Articolo 13

Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente Contratto ed ogni sua singola clausola sono stati oggetto di negoziazione tra le Parti e sono il risultato delle intese dalle stesse raggiunte con conseguente esclusione dell'applicazione degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.